DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE I FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 2

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni

All'articolo 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di competizioni agonistiche.".

Versione in vigore dal 22 agosto 2001, non più in vigore dal 21 ottobre 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive
Estremi	Decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-contrastare-i-fenomeni-di-violenza-in/art-2-modifiche-alla-legge-18-aprile-1975-n-110-e-successive-modificazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it